



# **REGOLAMENTO DI** **POLIZIA URBANA**

***COMUNE DI ISSO***

APPROVATO in Consiglio Comunale il .....

# INDICE

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Disciplina dei servizi di Polizia Urbana
- Art. 2 Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana
- Art. 3 Richiesta e rilascio di concessioni o autorizzazioni
- Art. 4 Ostensibilità e validità di autorizzazioni o concessioni
- Art. 5 Sospensione, revoca e decadenza di autorizz. o concess.

## TITOLO II – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

- Art. 6 Divieto di occupare il suolo
- Art. 7 Domande per l'occupazione del suolo
- Art. 8 Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 9 Concessioni per occupazioni permanenti di suolo pubblico
- Art. 10 Occupazione suolo pubblico per esercizio commercio amb.
- Art. 11 Occupazione suolo pubblico per lavori edili
- Art. 12 Occupazione suolo pubblico - Diniego
- Art. 13 Divieti ed obblighi per titolari di concess. o autorizz.
- Art. 14 Decoro pubblico
- Art. 15 Installazione di insegne, targhe, manifesti, ecc.
- Art. 16 Cartelli- iscrizioni- targhe- proiezioni e notiziari luminosi
- Art. 17 Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, ecc.
- Art. 18 Esposizione di derrate all'esterno dei negozi
- Art. 19 Sanzioni al titolo II

## TITOLO III – PULIZIA – ORDINE E DECORO DEL CENTRO ABITATO

- Art. 20 Disposizioni generali
- Art. 21 Pulizia aree in concessione ed antistanti negozi
- Art. 22 Estirpamento dell'erba, siepi e piante

- Art. 23 Atti contrari al decoro ed alla decenza
- Art. 24 Manutenzione degli edifici
- Art. 25 Deturpamento di edifici pubblici e privati
- Art. 26 Distribuzione di manifesti e pubblicità fonica
- Art. 27 Lavori ed attività artigianali su suolo pubblico
- Art. 28 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- Art. 29 Battitura di panni e tappeti
- Art. 30 Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi ed abitazioni
- Art. 31 Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
- Art. 32 Deposito e asporto dei rifiuti solidi urbani
- Art. 33 Trasporto di letame, materiale di espurgo, ecc.
- Art. 34 Trasporto di materiali di facile dispersione
- Art. 35 Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
- Art. 36 Scarico di residui di costruzioni e riparazioni
- Art. 37 Emissione di fumi ed esalazioni - Polveri
- Art. 38 Altri atti vietati
- Art. 39 Caravan, autocaravan, tende, accampamenti
- Art. 40 Sanzioni al Titolo III

#### TITOLO IV – QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

- Art. 41 Disposizioni di carattere generale
- Art. 42 Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
- Art. 43 Custodia e detenzione di animali
- Art. 44 Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- Art. 45 Cattura dei cani e di altri animali
- Art. 46 Molestia agli animali
- Art. 47 Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali
- Art. 48 Impianto ed uso di macchinari
- Art. 49 Segnalazioni sonore - Sirene
- Art. 50 Dispositivi sonori di allarmi
- Art. 51 Attività rumorose vietate
- Art. 52 Attività professionali rumorose ed incomode
- Art. 53 Contegno degli esercenti il commercio
- Art. 54 Rilevamento e repressione delle attività rumorose

- Art. 55 Mestieri girovaghi
- Art. 56 Trasporto di oggetti
- Art. 57 Circolazione e trasporto di animali
- Art. 58 Deposito di cicli e veicoli in genere
- Art. 59 Rovinio di parti od accessori di fabbricati
- Art. 60 Collocamento di oggetti di ornamento o di cose mobili in luoghi privati
- Art. 61 Protezione in occasione di lavori
- Art. 62 Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave
- Art. 63 Apertura di botole e chiusini
- Art. 64 Pitture e verniciature fresche
- Art. 65 Esposizioni
- Art. 66 Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento
- Art. 67 Carichi sospesi
- Art. 68 Recinzioni
- Art. 69 Luminarie e cavi elettrici
- Art. 70 Uso e manomissione di segnali
- Art. 71 Detenzione e deposito di materie infiammabili
- Art. 72 Impianti, contatori e bombole del gas
- Art. 73 Indicazione del recapito di persone per emergenza
- Art. 74 Altri divieti per prevenzione di incendi ed esplosioni
- Art. 75 Uso delle risorse idriche potabili
- Art. 76 Sanzioni al Titolo IV

#### TITOLO V – PROCEDURA SANZIONATORIA E NORME FINALI

- Art. 77 Accertamento, contestazione e definizione trasgressioni
- Art. 78 Ripristino
- Art. 79 Abrogazione di norme precedenti

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1.**

**DISCIPLINA DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA**

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento, dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da Leggi e regolamenti.

Quanto nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio, anche temporaneamente.

Sono titoli di Polizia Urbana le autorizzazioni, le concessioni, le licenze ed i permessi previsti dal presente Regolamento.

**Art. 2.**

**DIREZIONE ED ESECUZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA**

Il Sindaco impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle Leggi e dai regolamenti in materia di Polizia Urbana.

Il servizio di Polizia Urbana viene attuato dagli appartenenti al Corpo della Polizia locale, nonché dagli altri funzionari ed agenti che, nei limiti del servizio cui sono destinati, abbiano, a norma di Legge o di Regolamento, l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità comunale e di determinati fatti.

Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti Pubblici Ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla Legge, dai Regolamenti o dall'Autorità.

Per l'accertamento di reati e per il compimento di atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

**Art. 3.**

**RICHIESTA E RILASCIO DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI**

Le richieste delle autorizzazioni o concessioni previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate all'Amministrazione Comunale con apposita e motivata domanda, con l'osservanza delle Leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per decidere sulla richiesta, il Sindaco, od il responsabile dell'Ufficio competente, si avvale degli organi tecnici e consultivi del Comune.

Prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione il responsabile dell'ufficio competente, all'occorrenza, ha facoltà di invitare a completare la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica, fissando all'uopo un termine non superiore a trenta giorni.

Il termine di cui al comma precedente, può essere prorogato su richiesta dell'interessato per giustificati motivi e particolarmente quando per l'utilizzazione del titolo si renda necessario l'approntamento di locali o l'esecuzione di lavori.

Le autorizzazioni o concessioni vengono rilasciate con atto scritto, dagli Uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune.

Le autorizzazioni o concessioni si intendono accordate:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- b) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- c) fatti salvi i diritti di terzi;
- d) con l'obbligo, per il titolare, di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione data;
- e) sotto l'osservanza delle disposizioni di Legge e di tutte le condizioni prescritte;

L'Amministrazione Comunale potrà subordinare il rilascio o la validità di alcuni titoli:

- a) alla stipulazione da parte del richiedente di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
- b) a collaudi statici o a relazioni tecniche da eseguirsi a spese del richiedente da parte di un professionista iscritto negli albi professionali o, qualora si ritenga opportuno, dai competenti Uffici del Comune sempre a spese del richiedente.

Nel testo delle autorizzazioni o concessioni o con provvedimenti successivi possono essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

#### **Art. 4.**

### **OSTENSIBILITA' E VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI**

Le autorizzazioni o concessioni di cui al presente Regolamento devono essere tenute esposte, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per il quale sono state concesse, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

Esse devono comunque essere esibite a richiesta degli agenti a ciò qualificati.

In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

Le autorizzazioni o concessioni scadono alla data indicata nel titolo stesso, e comunque non possono avere validità superiore ad un anno.

Alla scadenza esse possono essere rinnovate o prorogate a seguito di richiesta motivata da parte del titolare, mediante vidimazione, previo versamento delle tasse e dei diritti eventualmente dovuti.

Qualora il Responsabile del Servizio lo ritenga opportuno, il rinnovo del titolo potrà essere subordinato a nuovi accertamenti, in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi in base ai quali il titolo è stato rilasciato.

#### **Art. 5.**

### **SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI**

Salve speciali disposizioni di Legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- possono essere sospesi quando venga accertata la violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo stesso o dalla normativa vigente;
- possono essere revocati quando vengano meno i presupposti in base ai quali vennero rilasciati o quando sopravvenga un motivo di pericolo o di pubblico interesse;
- possono inoltre essere revocati in caso di gravi o reiterate violazioni delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente.

La sospensione e la revoca delle autorizzazioni o concessioni sono adottate da parte dell'Amministrazione Comunale con Ordinanza motivata.

Il titolo si intende decaduto quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine prescritto o quando esso sia stato ceduto senza la necessaria autorizzazione.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

L'Amministrazione Comunale può disporre in ogni momento accertamenti in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi in base ai quali il titolo è stato rilasciato.

**TITOLO II**  
**OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO**

**Art. 6.**  
**DIVIETO DI OCCUPARE IL SUOLO**

E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto, di aree pubbliche o private aperte al pubblico, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione o concessione rilasciata dal Comune.

**Art. 7.**  
**DOMANDE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO**

Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito deve presentare istanza al Comune, indicando nella medesima l'ubicazione e l'estensione dello spazio da occupare, lo scopo e la durata dell'occupazione stessa.

**Art. 8.**  
**OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE**

La concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico deve essere rinnovata annualmente come previsto dal precedente art. 4.

La concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, deve indicare la durata dell'occupazione stessa che deve essere sempre inferiore ad un anno.

**Art. 9.**  
**CONCESSIONI PER OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO PUBBLICO**

Le concessioni per le occupazioni permanenti sono rilasciate dal Comune.

Le concessioni di cui al precedente comma debbono essere disciplinate, in ogni caso, da apposita convenzione da stipularsi tra il Comune e gli interessati

**Art. 10.**

**OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE**

Il commercio su aree pubbliche a posto fisso può essere esercitato nelle aree del territorio comunale appositamente individuate.

Il Comune può stabilire limiti e divieti in determinate vie, piazze od aree del territorio Comunale, in merito allo stazionamento dei commercianti itineranti su aree pubbliche o private aperte al pubblico.

**Art. 11.**

**OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO O SOGGETTO AL PUBBLICO TRANSITO PER LAVORI EDILI E DI MANUTENZIONE**

Senza autorizzazione o concessione del Comune sono vietate le occupazioni del suolo pubblico o aperte al pubblico transito con steccati, impalcature, ponti di fabbrica, macchine operatrici e mezzi d'opera, scale, bracci gru, carichi sospesi, cumuli di macerie o altro materiale.

Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo od intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili sono consentite, senza autorizzazione o concessione, negli orari definiti con apposita Ordinanza del Sindaco.

**Art. 12.**

**OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - DINIEGO**

Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni del suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità. Debbono essere negate quando pregiudichino l'incolumità pubblica.

In ogni caso devono essere garantiti spazi sufficienti per il transito dei pedoni e per la sicurezza stradale o per ragioni di varia opportunità debitamente giustificate.

**Art. 13.**

**DIVIETI ED OBBLIGHI PER I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO**

Ai titolari di permessi, concessioni o di autorizzazioni per l'occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni scritte, è vietato:

- a) infiggere pali o punte nel suolo;
- b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;

- c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed agli esercizi commerciali,;
- d) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa o di tollerarne il deposito.

I titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo, gli esercenti il commercio su aree pubbliche e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico o scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni rifiuto.

Gli esercenti il commercio ambulante, debbono raccogliere in appositi sacchetti o in altri contenitori i rifiuti prodotti dalla loro attività, per consentirne la raccolta differenziata da parte del servizio comunale di nettezza urbana, conferendo gli stessi nelle aree all'uopo individuate con Ordinanza del Sindaco.

#### **Art. 14.**

### **DECORO PUBBLICO**

Le tende e gli accessori delle stesse, sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio non devono avere in alcuna parte una altezza inferiore a metri 2,20 dal suolo.

Nell'autorizzazione viene specificata la sporgenza massima secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica; possono essere autorizzate inoltre frange e sbalze prive di elementi rigidi o contundenti ad altezza non inferiore a metri 2 dal suolo.

Per le tende verticali e per quelle da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolunni, viene stabilito caso per caso se, ed a quali condizioni, possa essere accordato il relativo permesso in rapporto alla situazione locale ed alla sicurezza della circolazione, anche ad una altezza inferiore a quella indicata nei commi precedenti.

Le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, le indicazioni toponomastiche, la segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se di interesse artistico o storico.

In caso di pioggia o di vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse possono derivare intralcio, molestia o pericolo alla incolumità delle persone o alla circolazione.

#### **Art. 15.**

### **INSTALLAZIONE DI INSEGNE - TARGHE - VETRINE - MANIFESTI - STRISCIONI PUBBLICITARI**

Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale e dai regolamenti edilizi, sulla pubblicità e pubbliche affissioni, è vietata l'installazione di insegne, targhe, bacheche, vetrine, manifesti, sorgenti luminose, striscioni ed altri mezzi pubblicitari, senza autorizzazione del Comune.

Il Comune può prescrivere per i mezzi pubblicitari di cui al comma precedente determinate modalità e caratteristiche in armonia con le esigenze ambientali, estetiche e della viabilità.

Sono comunque vietate le sorgenti luminose che producono abbagliamento e disturbo diretto verso aree di pubblico transito o verso finestre e balconi privati.

Per le installazioni di cui al primo comma, se sporgenti dal marciapiede o sovrastanti la carreggiata, l'altezza dal suolo non potrà essere inferiore a metri 4,5.

#### **Art. 16.**

### **CARTELLI - ISCRIZIONI - TARGHE - PROIEZIONI E NOTIZIARI LUMINOSI**

Salvo quanto prescritto dal precedente articolo e da altri regolamenti comunali o norme di legge, senza autorizzazione del Comune è proibito collocare scritte, insegne, figure e targhe sui muri, sugli infissi o su altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze, quand'anche non vi sia occupazione di suolo pubblico.

Gli interessati devono presentare al Comune la relativa domanda corredata dai disegni, dalle descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e da fotografie dell'edificio e del luogo.

Le comunicazioni, gli avvisi, i manifesti e i volantini verranno affissi entro gli spazi previsti, nelle apposite bacheche esposte al pubblico predisposte dal Comune e collocate su suolo pubblico o privato aperto al pubblico transito.

Sono escluse da questo obbligo le bacheche degli Istituti scolastici riconosciuti e quelle degli edifici di culto, fermo restando che per la loro collocazione va richiesta autorizzazione al Comune.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche a proiezioni, notiziari e giornali luminosi.

#### **Art. 17.**

### **COLLOCAMENTO DI TAVOLI - SEDIE - PIANTE ORNAMENTALI - MERCI OD ALTRO**

L'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, posacigli, attrezzature commerciali, merci od altro può essere autorizzata o concessa a coloro che ne facciano formale richiesta, purché non ostino motivi estetici, di viabilità o di incolumità delle persone.

#### **Art. 18.**

### **ESPOSIZIONE DI DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI**

Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per esporre derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse, con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e di igiene.

L'esposizione di vegetali, destinati all'alimentazione, è ammessa soltanto per quei prodotti da consumarsi previa cottura, lavaggio o depellamento.

Le merci di cui ai commi precedenti debbono essere tenute ad una altezza dal suolo nel rispetto delle diverse disposizioni di Legge.

La frutta fresca da vendere al taglio (come angurie, cocomeri, cocco e meloni ecc.) va esposta e conservata secondo le norme igieniche in vigore

**Art. 19.**

**SANZIONI AL TITOLO II**

Chiunque viola le norme stabilite dagli artt. 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 soggiace alla sanzione amministrativa da Euro 38,61 a Euro 386,10, fatte salve le sanzioni specifiche stabilite dalle Leggi vigenti.

Chiunque viola le norme stabilite dall'art. 18 soggiace alla sanzione amministrativa da Euro 51,61 a Euro 515,00), fatte salve le sanzioni specifiche stabilite dalle Leggi vigenti.

### **TITOLO III**

#### **PULIZIA – ORDINE E DECORO DEL CENTRO ABITATO**

##### **Art. 20.**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Tutti gli edifici, tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.

E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria è fatto obbligo di provvedere alla messa in ripristino del decoro pubblico.

E' vietato gettare, scaricare, immettere od abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal Regolamento Comunale per la raccolta dei rifiuti solidi urbani o da apposite ordinanze emanate dal Sindaco.

##### **Art. 21.**

##### **PULIZIA DELLE AREE DATE IN CONCESSIONE E DELLE AREE ANTISTANTI I NEGOZI E GLI ESERCIZI PUBBLICI**

E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi e a quant'altri occupino, a qualsiasi titolo, area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciar cadere o abbandonare, alcun rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.

I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali e può essere fatto obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei porta rifiuti.

##### **Art. 22.**

##### **ESTIRPAMENTO DELL'ERBA E CURA DELLE SIEPI E DELLE PIANTE**

I proprietari di qualsiasi immobile prospiciente la pubblica via hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe nonché alla potatura delle siepi e delle piante poste lungo il fronte delle costruzioni e lungo i muri di cinta di loro proprietà.

#### **Art. 23.**

### **ATTI CONTRARI AL DECORO E ALLA DECENZA**

In qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, non espressamente dedicato è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le necessità fisiologiche.

La balneazione ed il nuoto restano vietati salvo nei luoghi appositamente individuati dal Comune.

Le pubblicazioni in libera vendita e l'oggettistica a carattere pornografico non potranno essere pubblicizzate, né esposte alla vista del pubblico.

Fatte salve conseguenze ulteriori, sono sottoposte a sanzione tutti gli atti contrari al senso del pudore e gli atti sessuali in luogo pubblico.

#### **Art. 24.**

### **MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI**

I proprietari o i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, devono:

- tenere in buono stato di conservazione l'edificio nel suo insieme ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista;
- curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico;
- provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla tinteggiatura, provvedere alla pulizia dei numeri civici;
- tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda e di scarico.

#### **Art. 25.**

### **DETURPAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI**

Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, affissioni, o altro, gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, l'arredo urbano, le sedi stradali e qualsiasi altro manufatto presente in suolo pubblico o aperto al pubblico

Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune può provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti.

Resta in ogni caso obbligo dei proprietari o di chi abbia diritti sull'immobile provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

Nel caso i lavori di ripristino vengano effettuati dal Comune, le spese relative verranno sono addebitate agli autori della violazione.

I commercianti non possono collocare le loro merci sulla facciata dell'edificio prospiciente la via pubblica o aperta al pubblico transito. La deroga è ammessa solo per i negozi posti sotto i porticati per la quale va richiesta autorizzazione al Comune.

#### **Art. 26.**

### **DISTRIBUZIONE DI MANIFESTI E PUBBLICITA' FONICA**

Salvo quanto previsto dalle norme in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato lanciare o lasciare cadere anche da veicoli, compresi gli aereomobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salva specifica autorizzazione.

La distribuzione dei materiali sopraddetti, con la osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone. Nel caso di autorizzazione i soggetti richiedenti dovranno provvedere alla pulizia del suolo pubblico interessato entro 1 ora dalla fine della campagna pubblicitaria.

La pubblicità fonica con uso di veicoli è vietata su tutto il territorio comunale. A richiesta degli interessati, potrà essere concessa per la propaganda elettorale "avvisi di comizi", manifestazioni sportive o socio culturali e manifestazioni religiose e politiche ma sempre comprese tra le ore 9 alle ore 20.

#### **Art. 27.**

### **LAVORI E ATTIVITA' ARTIGIANALI SU SUOLO PUBBLICO**

Senza l'autorizzazione del Comune, è proibito esercitare lavori artigianali come la lavatura o la riparazione di veicoli e di altre cose mobili in luoghi pubblici o di pubblico transito.

Sono consentite solamente le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità.

#### **Art. 28.**

### **LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI**

E' vietato stendere o appendere la biancheria, gli indumenti, i tappeti e simili alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via.

Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non provochino gocciolamento sull'area pubblica o privata aperta al pubblico transito.

#### **Art. 29.**

### **BATTITURA DI PANNI E TAPPETI**

E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

**Art. 30.**

**PULIZIA DI ANDITI - VETRINE - NEGOZI - ESERCIZI E ABITAZIONI**

La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia o intralcio ai passanti.

L'ordinanza del Sindaco può stabilire luoghi ed orari per eseguire tali operazioni.

**Art. 31.**

**MANUTENZIONE ED USO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI**

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela delle acque e dell'ambiente, è vietato otturare scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici, gli inquilini e chiunque ha titolo nel godimento di un immobile, deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione di liquidi sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico transito.

**Art. 32.**

**DEPOSITO ED ASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

I rifiuti solidi urbani devono essere conferiti con le modalità nei luoghi e negli orari che sono stabiliti dall'apposito regolamento comunale di conferimento, raccolta e smaltimento dei rifiuti e dalle Ordinanze del Sindaco.

E' vietato abbandonare rifiuti, sciolti od in contenitori, nelle strade, nelle piazze o nei corsi d'acqua o comunque su tutto il territorio comunale.

Il conferimento o la raccolta di rifiuti e di materiali di scarto voluminosi o ingombranti, devono avvenire secondo quanto stabilito dal Comune.

Salvo quanto può essere disposto dal regolamento sopra citato, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, al deposito, raccolta e smaltimento, dei rifiuti solidi urbani, senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

Per lo smaltimento dei rifiuti considerati speciali, tossici e nocivi, dei fanghi residuati da cicli di lavorazione e dai processi di depurazione, si osservano le disposizioni previste dalle norme speciali in materia e si applicano le relative sanzioni amministrative e/o Penali.

### **Art. 33.**

#### **TRASPORTO DI LETAME - MATERIALE DI ESPURGO E COSE MALEODORANTI - CONCIMAZIONE DEI TERRENI CON DEIEZIONI ANIMALI -**

Le ditte che esercitano a fini commerciali il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei liquami provenienti da allevamenti animali o di espurgo dei pozzi neri delle abitazioni civili, devono essere munite di autorizzazioni sanitarie e di altre autorizzazioni previste nelle leggi che regolano la materia.

L'autorizzazione non è richiesta per chi trasporta e sparge liquami provenienti da allevamenti animali al fine di fertilizzare i terreni di proprietà o in uso.

Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da fosse settiche, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno essere effettuate alle condizioni e modalità previste e stabilite da norme vigenti in materia e dalle Ordinanze del Sindaco.

In ogni caso devono essere evitate esalazioni sgradevoli o moleste e la dispersione del materiale trasportato.

La concimazione dei terreni adibiti ad uso agricolo, tramite liquami, letame e altri materiali maleodoranti, non è ammessa in prossimità di pozzi d'acqua potabile e di corsi d'acqua superficiali, ad una distanza inferiore a quella stabilita da leggi e norme vigenti in materia.

Nelle zone limitrofe al Centro abitato, affinché non insorgano problemi igienico sanitari, la concimazione potrà effettuarsi nel puntuale rispetto delle norme vigenti in materia, mirando a contenere i disagi conseguenti a detta attività.

E' inoltre opportuno evitare lo spandimento nei periodi in cui le precipitazioni atmosferiche siano notevoli, soprattutto sui terreni con forte permeabilità, ed in presenza di falda poco profonda.

Lo spargimento a scopo fertilizzante dei materiali da parte di ditte di cui al comma primo, può essere effettuato solo su aree autorizzate dall'Autorità Sanitaria competente:

Nel centro abitato è sempre vietata la concimazione di orti e giardini con materiale maleodorante che crei disturbo al vicinato.

### **Art. 34.**

#### **TRASPORTO DI MATERIALI DI FACILE DISPERSIONE**

Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come calce, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, fieno o paglia, acque luride o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo e nell'aria.

#### **Art. 35.**

### **SGOMBERO DELLA NEVE E DELLE FORMAZIONI DI GHIACCIO**

Nel caso di formazione di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su gli altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto a pubblico transito, i proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, devono provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio nei modi e nei tempi opportuni.

In caso di abbondanti nevicate, Il Sindaco può inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

Le operazioni di cui ai precedenti commi devono essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti onde evitare danni a persone e cose.

Le operazioni di scarico della neve dai tetti, che dovessero provocare interruzioni o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale, devono essere preventivamente autorizzate dal Comune che stabilisce di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele da adottare.

E' vietato depositare o scaricare sul luogo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare e spargere acqua che possa gelare.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non deve creare pericolo, ostacolo o intralcio alla viabilità.

#### **Art.36.**

### **SCARICO DI RESIDUI DI COSTRUZIONE E RIPARAZIONE**

E' vietato eseguire lo scarico ed il deposito anche temporanei sul suolo e in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni, manutenzione ruderi, calcinacci o materiali di sterramento.

Lo scarico ed il deposito di materiali di cui al comma precedente, potrà essere effettuato nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dal Comune e/o dalle Autorità competenti in materia.

Senza apposita autorizzazione è vietato asportare i materiali sopracitati dai luoghi appositamente predestinati

Il Sindaco può Ordinare la rimozione, anche su aree private esposte o aperte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito, o che costituiscano pregiudizio alla pulizia, decoro e ordine del centro abitato.

Ai trasgressori, oltre l'irrogazione della sanzione amministrativa, viene imposta la rimozione del materiale depositato, in caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione viene eseguita d'ufficio e a spese del trasgressore.

### **Art. 37.**

#### **EMISSIONI DI FUMI E ESALAZIONI - POLVERI**

L'esercizio di qualsiasi attività che dia luogo, anche occasionalmente, a produzione di gas, vapori, polveri od emissioni di qualunque tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e a costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini, nonché danno ai beni pubblici e privati, deve essere condotto in modo e con dispositivi di prevenzione idonei ad evitare il pericolo per la salute e la molestia per i cittadini.

Coloro che a causa della loro attività, debbano compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore o odori nauseabondi e molesti, debbono adottare le cautele necessarie e conformi, atte ad eliminare ogni inconveniente.

E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale nel centro abitato, onde evitare danno o molestie al vicinato o a luoghi di pubblico passaggio.

I camini e i condotti di scarico di prodotti aeriformi, gli sfiati in genere, gli impianti di condizionamento dell'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, dovranno devono essere installati in modo da eliminare qualsiasi molestie o danno alle abitazioni e alle persone.

### **Art. 38.**

#### **ALTRI ATTI VIETATI**

In tutto il territorio resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
- b) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri, mozziconi di sigarette od altri oggetti;
- c) lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
- d) eseguire qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia fuori dei luoghi a ciò destinati;
- e) effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
- f) entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
- g) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;
- h) sdraiarsi o salire con i piedi sulle panchine;
- i) condurre animali molesti o che possano sporcare i luoghi soggetti a pubblico passaggio, allorquando chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura per la immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere e ad asportare gli escrementi;
- j) introdurre animali nei luoghi pubblici o privati aperti al pubblico

- k) introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione, commercio e somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevande.

#### **Art. 39.**

### **CARAVAN - AUTOCARAVAN - TENDE - CARRI ABITAZIONE ED ACCAMPAMENTI**

In tutto il territorio comunale è vietato stabilirsi sulle aree pubbliche per alloggiare o pernottare in caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere.

Il Sindaco può vietare comunque la sosta anche temporanea dei veicoli di cui al comma precedente per motivi di ordine pubblico, igiene, sanità e polizia stradale.

Il Sindaco può altresì vietare o limitare il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate anche in aree private, per motivi di igiene, di ordine o di decoro dell'ambiente.

#### **Art. 40.**

### **SANZIONI AL TITOLO III**

Chiunque viola le norme stabilite dagli artt. 20-21-22--23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-soggiace alla sanzione amministrativa da Euro 77,250 a Euro 515,00, fatte salve le sanzioni specifiche stabilite dalle Leggi vigenti. La sanzione dovuta per la violazione art.32 viene maggiorata del doppio del costo delle operazioni di ripristino dei luoghi.

Chiunque viola le norme stabilite dagli artt. 38-39 è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 38,6 a Euro 386,00, fatte salve le sanzioni specifiche stabilite dalle Leggi vigenti.

**TITOLO IV**  
**QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO**

**Art. 41.**

**DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

In tutti i luoghi pubblici e privati è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo ed alle occupazioni altrui.

Nei locali gestiti dal Comune, come Uffici, sale di riunione, biblioteche, palestre, centri ricreativi, campi da gioco, le persone debbono mantenere un contegno consono al luogo e tale da non arrecare disturbo ed osservare i Regolamenti particolari e le Ordinanze del Sindaco per accedere e frequentare dette sedi.

**Art. 42.**

**CORTEI - CERIMONIE - RIUNIONI E MANIFESTAZIONI**

Fatto salvo quanto previsto dalle Leggi di Pubblica Sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno cinque giorni prima.

**Art. 43.**

**CUSTODIA E DETENZIONE DI ANIMALI**

E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini od in altri luoghi privati animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.

Il detentore è obbligato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni di non disturbare.

I detentori di animali, in luoghi pubblici o privati, devono collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia

Oltre a quanto previsto dall'art. 38, lett. c) ai proprietari di animali è severamente vietato condurre, lasciar vagare o abbandonare i medesimi se affetti da malattie, ferite o lesioni cutanee.

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme, è altresì vietato ai proprietari o detentori di animali abbandonare i medesimi in modo da poter costituire pregiudizio per la quiete e possano rendersi pericolosi per la sicurezza in generale.

#### **Art. 44.**

### **CIRCOLAZIONE DEI CANI IN LUOGHI PUBBLICI OD APERTI AL PUBBLICO**

In tutti i luoghi pubblici od aperti al pubblico tutti i cani devono essere muniti di collare e devono essere tenuti con solido guinzaglio di lunghezza adeguata alla taglia.

Tutti i cani di grossa taglia, nonché i cani di indole mordace, devono essere muniti anche di idonea museruola.

Nei giardini, negli orti, nelle aie e in altri luoghi privati aperti o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane".

Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

- i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
- i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
- i cani delle forze di Polizia durante il loro impiego.

#### **Art. 45.**

### **CATTURA DEI CANI E DI ALTRI ANIMALI**

I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale a ciò addetto.

E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

#### **Art. 46.**

### **MOLESTIA AGLI ANIMALI**

E' vietato molestare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie o sofferenze, come previsto dalle Leggi vigenti in materia.

#### **Art. 47.**

### **RUMORI O SUONI NELLE ABITAZIONI O IN ALTRI LOCALI**

Nelle abitazioni ed in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, o di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per cucire o per tessitura, apparecchi radiotelevisivi, videogiochi e simili deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

Ogni disturbo, anche minimo, va evitato tra le ore 13 e le ore 14 e tra le ore 23 e le ore 7,00.

**Art. 48.**

**IMPIANTO ED USO DI MACCHINARI**

L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica in modo da non creare molestia, a seguito di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

**Art. 49.**

**SEGNALAZIONI SONORE - SIRENE**

Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 7 alle ore 21, per segnalare gli orari di inizio e fine del turno lavoro.

Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, di intensità moderata e ripetuto per un massimo di tre volte consecutive.

**Art. 50.**

**DISPOSITIVI SONORI DI ALLARMI**

L'impianto ed il funzionamento di segnali di allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecento metri e deve cessare entro tre minuti dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
- 2) congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.

Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada od in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, etc.) in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

**Art. 51.**

**ATTIVITA' RUMOROSE VIETATE**

Sono vietate:

- 1) le grida dei venditori di merce in genere;
- 2) la pubblicità sonora;
- 3) l'uso di amplificatori sonori;

- 4) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare od ad attutire i rumori;
- 5) Gli schiamazzi di ogni genere;

Le attività di cui ai punti 2) e 3) del comma precedente possono essere consentite con autorizzazione del Comune e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità.

Anche nei casi consentiti, tali attività debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore.

L'elenco delle attività rumorose vietate può essere ampliato dal Sindaco con apposita Ordinanza.

#### **Art. 52.**

### **ATTIVITA' PROFESSIONALI RUMOROSE ED INCOMODE**

L'esercizio di professioni e mestieri rumorosi od incomodi, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepitii o vibrazioni, sono vietati negli orari stabiliti con Ordinanza del Sindaco.

Salvo quanto disposto dalle norme di igiene per la tutela della salute pubblica tali limitazioni di orario non si applicano nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'industria, all'artigianato e all'agricoltura.

Devono comunque essere sempre adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.

L'intensità di rumore accertata deve rientrare nei limiti previsti dalle Leggi in vigore e dal Piano di zonizzazione acustica Comunale.

Il Sindaco può imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente l'orario delle attività di cui al presente articolo e, tenuto conto del pubblico interesse, può concedere deroghe per periodi limitati e ponendo eventuali condizioni.

#### **Art. 53.**

### **CONTEGNO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO**

Gli esercenti il commercio e i loro dipendenti sono tenuti a comportarsi correttamente con le persone con le quali entrino in rapporto per motivi commerciali.

E' vietato agli esercenti il commercio gridare od usare amplificatori di voce o musica per reclamizzare le proprie merci o per altri motivi, come pure attirare clienti in modo petulante e sconveniente o con giochi o scommesse.

Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti, e, quando occorra, grembiuli, camici, copricapi ed altri indumenti, decorosi e puliti e mettere a disposizione di avventori e cittadini i servizi igienici del locale anche senza l'obbligo della consumazione

Gli esercenti, il commercio e i gestori degli esercizi pubblici devono astenersi dal fornire bevande alcoliche ai minorenni.

**Art. 54.**

**RILEVAMENTO E REPRESSIONE DELLE ATTIVITA' RUMOROSE**

La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto vengono accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati, con l'ausilio dei competenti uffici e a spese dei richiedenti.

Qualora il livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità e i limiti del Reg.P.Z. Acustico, i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare od a ridurre il rumore ed il disturbo.

**Art. 55.**

**MESTIERI GIROVAGHI**

Fatto salvo quanto previsto dalle norme di Pubblica Sicurezza, i mestieri girovaghi (come cantante, suonatore, giocoliere, disegnatore sul suolo, lustra scarpe e simili) sono vietati, senza il permesso del Comune, nell'area urbana compresa entro la delimitazione del centro abitato.

**Art. 56.**

**TRASPORTO DI OGGETTI**

Il trasporto di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve essere fatto con le opportune cautele e dalle persone idonee.

Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, durante il trasporto, debbono essere muniti delle opportune protezioni.

Il trasporto di oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.

Gli oggetti voluminosi fuoriuscenti dal mezzo di trasporto vanno sempre segnalati.

**Art. 57.**

**CIRCOLAZIONE E TRASPORTO DI ANIMALI**

E' vietata la circolazione o il trasporto di animali se non custoditi in modo idoneo a quanto previsto dalle normative vigenti in materia

**Art. 58.**

**DEPOSITO DI CICLI - VEICOLI IN GENERE**

Salvo quanto stabilito dalle norme sulla circolazione stradale, è vietato depositare autoveicoli, cicli, ciclomotori ed altri veicoli in luoghi dove possano arrecare intralcio.

I mezzi di cui al comma precedente, quando arrechino intralcio al pubblico passaggio od alla circolazione, in assenza dei proprietari dei medesimi, possono essere rimossi dalla Polizia Locale e depositati in idoneo locale dalla stessa approntati per essere restituiti a chi dimostri di averne diritto, previo pagamento della sanzione e delle spese occorse per la rimozione, il trasporto e il rimessaggio del mezzo rimosso

**Art. 59.**

**ROVINIO DI PARTI OD ACCESSORI DI FABBRICATI**

Oltre a quanto prescritto nel Titolo III del presente Regolamento, per la pulizia, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.

Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione delle canne fumarie, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, dei tetti e delle grondaie, etc.

Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso scritto al Comune.

Il Comune, in caso di urgente necessità, adotta i provvedimenti occorrenti per la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, con addebito delle spese nei confronti di chi è tenuto a provvedere.

**Art. 60.**

**COLLOCAMENTO DI OGGETTI DI ORNAMENTO O DI COSE MOBILI IN LUOGHI PRIVATI**

Gli oggetti di ornamento, come fregi, stemmi, vasi, cassette di fiori ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, devono essere assicurati in modo tale da non costituire pericolo e da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o privati di pubblico transito.

L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi, od in altro luogo privato deve essere fatto in modo che l'acqua od altri liquidi non cadano o si espandano in luoghi pubblici o privati di pubblico transito.

**Art. 61.**

## **PROTEZIONE IN OCCASIONE DI LAVORI**

Le imprese e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, vernici, possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

### **Art. 62.**

#### **PROTEZIONE DI POZZI - CISTERNE - SCAVI - CAVE**

I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20 o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

Gli scavi, le cave, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

### **Art. 63.**

#### **APERTURA DI BOTOLE E CHIUSINI**

Sul suolo pubblico o di pubblico transito è vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.

Le operazioni indicate al comma precedente possono essere autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

### **Art. 64.**

#### **PITTURE E VERNICIATURE FRESCHE**

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, devono essere opportunamente segnalati o riparati.

### **Art. 65.**

#### **ESPOSIZIONI**

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di Legge, il Sindaco può vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito, quando si ravvisi pericolo per la pubblica incolumità.

**Art. 66.**

**INSTALLAZIONE DI TRALICCI - GRU ED ALTRI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 e seguenti, l'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Tali impianti, anche se effettuati su aree private, devono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta al suolo.

I bracci delle gru, nei momenti di inattività, devono essere lasciati in modo da offrire la minore resistenza la vento.

Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli infortuni.

**Art. 67.**

**CARICHI SOSPESI**

Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche od aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.

Le autorizzazioni vengono rilasciate nei casi di necessità e nei limiti di ciò che è indispensabile in relazione ai lavori da eseguire.

**Art. 68.**

**RECINZIONI**

Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza di metri 2,20.

**Art. 69.**

**LUMINARIE E CAVI ELETTRICI**

Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione di energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione del Comune.

Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone ed alle cose e con l'osservanza delle disposizioni per la prevenzione degli infortuni.

**Art. 70.**

**USO E MANOMISSIONE DI SEGNALI**

E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale od imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli appartenenti alle forze di Polizia o di Soccorso. E' altresì vietato applicare adesivi o fogli di carta con scritte su segnali stradali, alberi, parapetti, o altri supporti per non modificare la percezione della segnaletica stradale

**Art. 71.**

**DETEZIONE E DEPOSITO DI MATERIE INFIAMMABILI**

Salvo quanto previsto dalle norme di Pubblica Sicurezza e per la prevenzione di incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o di esercizio.

**Art. 72.**

**IMPIANTI - CONTATORI E BOMBOLE DEL GAS**

Tutti gli impianti fissi funzionanti a gas combustibile, provvisti o meno di camino, devono essere installati secondo le norme tecniche di sicurezza da personale autorizzato che rilascia una dichiarazione di conformità dell'impianto.

Salvo diverse disposizioni di Legge, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.

E' fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole in locali interrati, semi-interrati, cantine ed autorimesse.

Quando risulti possibile, i contatori e le bombole devono essere collocati all'aperto.

**Art. 73.**

**INDICAZIONE DEL RECAPITO DI PERSONE PER CASI DI EMERGENZA**

Coloro che gestiscono tutte le attività industriali, artigianali, commerciali, professionali ed agricole e coloro che amministrano condomini, devono collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, una targa delle dimensioni massime di centimetri 10 x 20 contenente la scritta: "In caso di emergenza chiamare ....." seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero di telefono della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabitati.

## **Art 74.**

### **ALTRI DIVIETI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI E DI ESPLOSIONI**

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:

- a) usare, manipolare o travasare prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati ed autorizzati;
- b) Usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili od esplodenti;
- c) far uso di fiamme od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone abitate, in quelle a vegetazione arborea od arbustiva, o nelle loro vicinanze;
- d) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili od esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati od adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- e) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di incendio;
- f) impedire od intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.

Fermo restando quanto stabilito dalle norme di Legge per la prevenzione di incendi, nonché dall'art. 37 del presente Regolamento e dal punto c) del comma precedente, è vietato dar fuoco nei campi, nei prati, nei giardini o nei parchi, alle stoppie ed agli arbusti non estirpati, insistenti al suolo, nel periodo compreso tra il 1 di Aprile ed il 10 Ottobre di ogni anno, ad una distanza di metri cento dalle abitazioni o fabbricati in genere, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi o depositi di materiale infiammabile o combustibile.

Chi ha acceso il fuoco, nei modi e nei tempi consentiti, deve adottare le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui; deve assistere di persona e con mezzi adeguati, fino a quando il fuoco sia spento, al fine di impedire il propagarsi incontrollato dello stesso.

## **Art. 75.**

### **USO DELLE RISORSE IDRICHE POTABILI**

Qualora si renda necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Comune può vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile dalla rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita Ordinanza.

**Art. 76.**

**SANZIONI AL TITOLO IV**

Chiunque viola le norme stabilite dagli artt. 41- 43- 44- 47-51-53-55-56-58-60-63-64-65-73 soggiace alla sanzione amministrativa da Euro 38,61 Euro 386,10 fatte salve le sanzioni specifiche stabilite dalle Leggi vigenti.

Chiunque viola le norme stabilite dagli artt. 42-45-46-48-49-50-61-62- soggiace alla sanzione amministrativa da Euro 51,50 a Euro 515,00 fatte salve le sanzioni specifiche stabilite dalle Leggi vigenti.

Chiunque viola le norme stabilite dagli artt. 52-57-59-66-67-68-69-70-72-soggiace alla sanzione amministrativa da Euro 77,25 a Euro 515,00 fatte salve le sanzioni specifiche stabilite dalle Leggi vigenti.

Chiunque viola le norme stabilite dagli artt. 71-74-75- soggiace alla sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.030,00, fatte salve le sanzioni specifiche stabilite dalle Leggi vigenti.

**TITOLO V**  
**PROCEDURA SANZIONATORIA E NORME FINALI**

**Art. 77.**

**ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE TRASGRESSIONI**

Per le procedure di accertamento, contestazione, notificazione ed introito dei proventi delle somme riscosse delle infrazioni al presente Regolamento si osservano le norme della Legge 24 novembre 1981 n. 689. Le sanzioni applicate in virtù di questo regolamento non escludono quelle dovute al non rispetto del Codice della strada e di tutte le altre normative vigenti.

Gli importi minimi e massimi delle sanzioni vanno automaticamente adeguati, anno per anno, applicando gli indici ISTAT riferiti all'inflazione registrata nel medesimo periodo.

La Giunta Comunale, con apposita delibera può modificare, in ogni momento, l'ammontare degli importi delle sanzioni pecuniarie definite da questo regolamento.

La reiterazione dei reati descritti da questo regolamento che avvenga ad opera dei medesimi soggetti nell'arco di dodici mesi, comporta l'applicazione del doppio dell'ultima sanzione applicata e questo anche in seguito al controllo amministrativo effettuato nei 60 giorni successivi la rilevazione del reato stesso.

**Art. 78.**

**RIPRISTINO**

Quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, il Sindaco può sempre ordinare al trasgressore ed alla persona civilmente responsabile o solidamente obbligata la messa in ripristino o l'eliminazione delle conseguenze dannose, entro un termine perentorio.

In caso di inadempimento, il Sindaco può far eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitando le spese agli interessati, maggiorati di una sanzione pecuniaria con l'applicazione dell'importo massimo previsto dal presente regolamento

**Art. 79.**

**ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI**

Il presente Regolamento abroga ogni altra disposizione regolamentare comunale contraria od incompatibile con la presente normativa.